



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 05/01/2012**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 1123

Scioglimento degli organi di amministrazione in carica del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara e nomina del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011. Convalida e ratifica della delibera di Giunta Regionale n. 1481 del 4 luglio 2011.

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione n. 1481 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 4 Luglio 2011 con la quale sono stati sciolti gli organi del Consorzio di bonifica Stornara e Tara in carica ed è stato nominato, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2011, Commissario straordinario dello stesso Consorzio il sig. Giuseppantonio STANCO con l'incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica trasferendo allo stesso, per effetto dello scioglimento degli organi consortili, tutte le funzioni e compiti attribuiti ai disciolti organi.

VISTO il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011 il quale prevede che "..... il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario....."

CONSIDERATO che il potere di scioglimento degli organi in carica dei Consorzi e la nomina del Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 12/2011, è di competenza del Presidente della Giunta Regionale e che, pertanto, l'atto della Giunta non può che intendersi come delibera, cui il Presidente si conforma nell'atto di nomina;

CONSIDERATO che si rende quindi necessario sanare il vizio di incompetenza da cui è affetta la delibera di G.R. n. 1481 del 4 luglio 2011 nella parte in cui dispone lo scioglimento degli organi in carica e la nomina del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, onde evitare che la stessa possa esser annullata in sede giurisdizionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.6 della L. n. 249/1968, nonché dell'art. 21-nonies, 2° comma, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";

CONSIDERATO il breve termine decorso dall'adozione della delibera di G.R. n. 1481 del 4 luglio 2011;

RITENUTO di condividere le motivazioni, poste a fondamento della delibera di G.R. n. 1481/2011 che qui si intendono integralmente riportate;

RITENUTO sussistente l'interesse pubblico alla convalida della delibera di G.R. n. 1481/2011 poiché il Commissario Straordinario ha già indetto, e concluso, la 9 procedura di affidamento per la redazione del Piano di Classifica, sicchè l'eventuale annullamento giurisdizionale della Delibera di G.R. n. 1481/2011 esporrebbe la Regione Puglia ad azioni risarcitorie da parte dell'aggiudicatario;

RITENUTO che è attuale l'interesse pubblico ad avere entro un breve termine un Piano di Classifica valido ed efficace ai fini della riscossione del tributo consortile e che ciò può esser garantito con l'affidamento del servizio all'aggiudicatario;

## DECRETA

### Art. 1

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

### Art. 2

Di convalidare e ratificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione di G.R. n. 1481 del 4 luglio 2011, al fine di sanare il vizio di incompetenza, e per l'effetto fare proprie e ratificare le premesse ed il deliberato della stessa delibera - che qui sono integralmente richiamate:

- di sciogliere gli organi del Consorzio di bonifica Stornara e Tara dichiarando la decadenza del commissario regionale e della Consulta;
- di dare atto che l'attuale Collegio dei revisori dei conti rimarrà in carica fino all'insediamento del Collegio subentrante alla cui nomina si provvederà con successivo atto deliberativo;
- di nominare su designazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 il signor Giuseppantonio STANCO nato a Sturno il 29 ottobre 1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia n. 13/A quale Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Stornara e Tara con l'incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica;
- di dare atto che per effetto dello scioglimento degli organi consortili, al Commissario straordinario sono trasferite tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai disciolti organi;
- di incaricare il Commissario straordinario designato di presentare, entro trenta giorni successivi alla data di notifica del presente provvedimento, la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:
  - certificato generale del casellario giudiziale;
  - certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
  - certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).
- di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica;
- di dare atto che la gestione Commissariale opera con proprio conto corrente intestato al Commissario

straordinario nominato, finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale.

Art. 3

Gli effetti giuridici decorrono a norma di legge dalla data di adozione dell'atto convalidato.

Art. 4

Il Servizio Agricoltura dell'Area politiche per lo sviluppo rurale è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della legge regionale n. 13 del 12/04/1994.

Bari, lì 28 dicembre 2011

Vendola

---